

Termini e condizioni generali per l'assicurazione pneumatici

Protezione Pneumatici - assicurazione senza pensieri a 360°

I. Cosa prevede l'assicurazione pneumatici?

Sono assicurati gli pneumatici di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate utilizzati correttamente. L'assicurazione copre l'utilizzo del veicolo per scopi privati e commerciali, e non copre non l'utilizzo di pneumatici:

- a) da parte di società di taxi;
- b) su taxi o veicoli ad esclusivo uso di cantiere;

II. Quando risarcisce il danno l'assicurazione pneumatici?

In caso di foratura dovuta al passaggio su un oggetto affilato o all'impatto con una pietra del cordone del marciapiede e in caso di atti vandalici. L'assicurazione risarcirà i danni sopra citati quando il loro utilizzo non è più consentito ai sensi di legge.

III. Qual è lo scopo dell'assicurazione?

L'assicurato riceverà uno sconto in fattura sull'importo netto del nuovo pneumatico (sostitutivo) secondo la seguente tabella, che è generalmente basata sul prezzo di vendita del pneumatico sostitutivo. Lo sconto sarà sempre e solo applicato nel caso di acquisto di un nuovo pneumatico. È escluso il pagamento in denaro e la copertura di ulteriori costi sostenuti. Lo pneumatico sostitutivo deve avere le stesse caratteristiche qualitative e quantitative dello pneumatico danneggiato. Qualora il prezzo di vendita del pneumatico sostitutivo fosse superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo consigliato al pubblico del pneumatico danneggiato, lo sconto in fattura verrà calcolato sul prezzo di vendita del pneumatico danneggiato più 10%.

Numero di mesi trascorsi dall'acquisto del pneumatico danneggiato	0-12	>12-24	>24-36
Sconto da applicare (generalmente sul prezzo netto di vendita, o se minore, sul prezzo di vendita consigliato per il pneumatico sostitutivo, vedi sopra)	100%	50%	25%

IV. Cosa non è coperto o è coperto parzialmente?

L'assicurazione non copre:

1. Costi della manodopera, ad es. per il montaggio o l'equilibratura degli pneumatici
2. Danni subiti dagli pneumatici a seguito della normale usura o incidenti o usura eccessiva (ad es. usura completa)
3. Danni che siano causati intenzionalmente o siano dovuti a negligenza, o vengano, in malafede, imputati a fatti che non abbiano un nesso causale con il guasto lamentato o in merito ai quali siano stati intenzionalmente quantificati costi di riparazione non veritieri.
4. Danni per il cui risarcimento sono responsabili terzi o che sono (o sono stati) riparati nell'ambito di una garanzia sottoscritta o per correttezza
5. Danni causati dalla guida su strade non pubbliche o non ufficiali, ad es. in caso di percorsi fuoristrada
6. Danni che mostrino un nesso causale con
 - a) un'errata regolazione del telaio;
 - b) il mancato rispetto della pressione stabilita nelle istruzioni d'uso del veicolo e/o dal produttore dello pneumatico;
 - c) l'assunzione di alcol, droghe o medicinali da parte del conducente
7. Danni dovuti ad un uso scorretto del veicolo o a colpa (ad es. gare automobilistiche)
8. Danni da incendio, esplosione o disastro naturale
9. Danni provocati da condizioni "estreme" dimostrate
10. Veicoli incidentati con pneumatici danneggiati
11. Usura "a dente di sega", appiattimento da frenata o usura non uniforme dovuta, ad esempio, ad ammortizzatori poco efficienti.

V. In quali paesi è valida la copertura assicurativa?

L'assicurazione copre l'utilizzo degli pneumatici in Italia nonché l'uso temporaneo dei medesimi nei paesi europei. Per uso temporaneo si intende l'uso prevalente del veicolo con gli pneumatici assicurati in altri paesi europei per un periodo non superiore a sei (6) settimane.

Per Europa si intendono i seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, F.Y.R.O.M., Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,

Regno Unito (incl. Gibilterra), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia (la parte europea degli Urali), San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

VI. Chi è il beneficiario (assicurato)?

La richiesta compete alla persona che è in possesso della fattura che riporta l'assicurazione degli pneumatici.

VII. Quali sono le responsabilità al verificarsi di un danno?

1. Al verificarsi dell'evento assicurato in Italia, è fatto obbligo di:

- a) comunicare immediatamente l'evento ad un centro d'assistenza Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA o Volkswagen Veicoli Commerciali
- b) consegnare, in caso di atti vandalici, una copia della denuncia presentata all'autorità competente al centro d'assistenza di riferimento;
- c) consegnare, in caso di foratura, lo pneumatico danneggiato al centro d'assistenza di riferimento;
- d) limitare i danni per quanto possibile e seguire le istruzioni indicate nel materiale informativo.

2. Se l'evento assicurato avviene in altri paesi europei, è fatto obbligo di:

- a) acquistare uno pneumatico sostitutivo presso un centro d'assistenza Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA o Volkswagen Veicoli Commerciali del rispettivo paese;
- b) consegnare la fattura dello pneumatico sostitutivo unitamente alla denuncia effettuata presso l'autorità competente (in caso di atto vandalico) o la documentazione fotografica dello pneumatico danneggiato (in caso di foratura) al centro d'assistenza italiano di riferimento aderente;
- c) limitare i danni per quanto possibile e seguire le istruzioni indicate nel materiale informativo.

VIII. Quali sono le conseguenze in caso di violazione delle responsabilità?

1. Le violazioni dolose delle responsabilità sopra elencate avranno come conseguenza la perdita della copertura assicurativa.
2. In caso di colpa grave l'Assicuratrice potrà ridurre il pagamento proporzionalmente alla colpa. Ciò non troverà applicazione se si proverà di non aver violato la responsabilità per colpa grave.
3. La copertura assicurativa continuerà a essere valida se si proverà che la responsabilità non è stata la causa del verificarsi o della determinazione dell'evento assicurato né della determinazione o dell'oggetto del pagamento da parte dell'Assicuratrice. Ciò non si applicherà in caso di intento fraudolento.

IX. Quando ha inizio il contratto? E quando termina?

La durata contrattuale e relativa copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto riportata sulla fattura di acquisto dello/gli pneumatico/i e termina decorsi i 36 mesi dalla stessa data o al verificarsi del danno.

X. Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dal diritto italiano. In caso sia necessario dirimere giudizialmente controversie con l'Assicuratrice, sarà possibile rivolgersi al seguente foro competente: quello della nostra sede legale o al foro del proprio domicilio o della propria residenza abituale, o quello del domicilio o residenza abituale dell'assicurato al momento della citazione in giudizio. Se l'Assicuratrice dovrà chiarire giudizialmente controversie sarà competente il foro del domicilio o della residenza abituale dell'assicurato.

XI. Quali disposizioni finali si applicano?

1. Nella misura in cui le norme di legge considerino legalmente rilevante le conoscenze o la condotta dell'assicurato, tali conoscenze o tale condotta avranno rilevanza anche ai fini della presente assicurazione.
2. Portatore del rischio assicurato (Assicuratrice) è Volkswagen Versicherung AG, Gifhomer Straße 57, 38112 Braunschweig, Germania; Tribunale di Braunschweig, Registro delle imprese 200232.
3. Per risolvere una controversia è possibile inviare il reclamo direttamente all'indirizzo di Volkswagen Versicherung AG (vedi sotto). Entro sei settimane (più tempo di spedizione postale) verrà dato riscontro al reclamo. Nel caso in cui la risposta dovesse essere ritenuta insoddisfacente o le sei settimane fossero passate senza ricevere alcun riscontro, il cliente ha le seguenti possibilità:

- a. Il cliente può presentare un reclamo scrivendo (es. una lettera, un fax o un e-mail) in lingua italiana all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00185 Roma

Telefax: +39-642 133 745

Internet: www.isvap.it, sezione "Guida ai reclami"

E-mail: ivass@pec.ivass.it

il quale inoltrerà il reclamo all'ente tedesco competente utilizzando la procedura FIN-NET (http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm).

- b. In alternativa, il cliente potrà rivolgersi direttamente, in lingua tedesca, all'ente per la risoluzione delle controversie in Germania "Versicherungsbundmann" (www.versicherungsbundmann.de), quale membro di FIN-NET. I dettagli sono regolati da "Verfahrensordnung des Versicherungsbundmanns (VomVO)", che è reso disponibile in lingua tedesca sul sito web www.versicherungsbundmann.de. Il reclamo può essere presentato scrivendo (es. una lettera, un fax o un email) all'assicurazione Ombudsman e.V., Postfach 080 632, DE-10006 Berlin, Fax: +49-800 3699000, e-mail: beschwerde@versicherungsbundmann.de.

4. In caso di citazione, sarà inoltre possibile rivolgersi all'autorità di sorveglianza competente. L'autorità di sorveglianza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari [BaFin], Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Italia.